

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 16/12/2021

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma di essere titolare di 21 BFP della serie Q e di 1 BFP della serie Q/P. Rappresenta, inoltre, quanto segue:

- di aver richiesto un prospetto di liquidazione per 7 BFP della serie Q e di avere incassato i rimanenti BFP; tuttavia, la quantificazione operata dall'intermediario non è corretta;
- in particolare, per il BFP della serie Q/P i rendimenti per il periodo 21-30 devono essere quelli dell'originaria serie P, essendo il timbro modificativo limitato al periodo 21-30;
- per i BFP della serie Q nn. 44, 55, 63, 80, 78, 97, 94, 87 l'intermediario applica tassi diversi da quelli riportati nella tabella stampigliata;
- infine, per tutti i BFP è stata applicata erroneamente la ritenuta fiscale e dovranno quindi essere ricalcolati: la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale è illegittima.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro che venga accertato il proprio diritto ad ottenere la liquidazione sulla base delle condizioni riportate sul retro ed in particolare per il buono Q/P, in relazione agli anni successivi al 20°, secondo quanto previsto originariamente dal titolo; in relazione ai buoni Q 44, 55, 63, 80, 78, 97, 94 e 87 secondo quanto previsto

originariamente a tergo del buono per l'intero trentennio; in relazione a tutti i buoni senza l'applicazione della ritenuta fiscale, ovvero in subordine, mediante capitalizzazione annuale al valore lordo della ritenuta fiscale per gli anni dal 21° al 30°.

Nelle proprie controdeduzioni, l'Intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell'Arbitro, in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio ed è pertanto sottratta temporalmente dall'ambito di competenza dell'ABF;

- incompetenza per materia dell'Arbitro, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

con riferimento al BFP della serie Q/P:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 che prevedeva l'utilizzo di moduli della precedente serie P purché modificati con l'apposizione di timbri con la dicitura sul fronte "serie Q/P" e sul retro i nuovi tassi della serie Q (l'art. 5 del DM 1986);
- ai sensi dell'art. 4 del *D.M. 13.06.1986*, sono da applicare i saggi di tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire X è fisso per ogni anno successivo fino al 30°);
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti;
- alla scadenza è stato correttamente offerto al titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986 ed indicato nelle tabelle allegate al DM stesso;
- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- non è stato commesso alcun errore in sede di emissione;
- parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito, pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità;
- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU;

con riferimento ai BFP della serie Q:

- i BFP oggetto di ricorso risultano appartenere a tutti gli effetti alla serie Q collocata nel periodo dall'1/07/1986 al 31/10/1995;

- di aver regolarmente utilizzato il modulo cartaceo della serie Q di effettiva appartenenza, senza commettere errori in sede di emissione e senza la necessità di apporre timbri correttivi;
- i tassi di interesse furono stabiliti con apposito DM del 13/06/1986 (GU n. 148 del 28/06/1986) e i moduli cartacei riportano il medesimo rendimento previsto dallo stesso DM;
- dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BFP usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice quindi, per i titoli summenzionati in ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi;
- sin dalle prime Serie di Buoni ordinari detti titoli producevano interessi per trent'anni secondo le seguenti regole: interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta) ed interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il 21° ed il 30°;
- le differenze riscontrate da controparte sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
- in virtù di quanto stabilito dal DL 19/09/1986, n. 556, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, (in virtù del DL 556/86), mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dall'1/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%;
- gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui Buoni emessi a partire dall'1/01/1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva;
- il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i buoni postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale;
- la diversa valutazione di controparte risulta pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal DM del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF;
- il BFP è stato incassato anticipatamente.

A conferma di quanto esposto l'intermediario richiama i contenuti di alcune decisioni ABF.

Successivamente, in sede di repliche, il ricorrente, nel ribadire quanto già espresso nel ricorso, contesta l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'intermediario e sottolinea che i Collegi sono concordi nell'accordare tutela al legittimo affidamento del cliente, sulla base

di un principio applicabile anche alla disciplina della ritenuta fiscale a cui sarebbero sottoposti tutti i buoni di cui è intestatario il cliente.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, intestataria di n. 22 BFP di cui uno appartenente alla serie "Q/P" e i restanti 21 appartenenti alla serie "Q", lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi.

In via preliminare, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1986, e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, *"Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F."* (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene all'accertamento del diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti indicati sul retro dei summenzionati buoni.

Il cliente risulta essere titolare in primo luogo di n. 1 BFP appartenente alla serie Q/P emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Più precisamente, dall'analisi del BFP in atti, si nota che lo stesso risulta emesso su modulo cartaceo della serie "P": sul fronte di esso, tuttavia, è precisata la sua appartenenza alla serie "Q/P". Inoltre, sul retro di detto titolo risulta apposto il timbro per la serie "Q/P", sufficientemente leggibile, attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al suo 20° anno di validità. Non è, invece, stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata

motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che il buono Q/P oggetto di controversia è stato emesso successivamente all’emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”* (art. 4). *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”*

...omissis...

“In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono Q/P in controversia nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, con la serie di appartenenza.

Come visto, sul retro di tale titolo risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi applicabili alla serie Q/P fino al ventesimo anno, che deve trovare applicazione nella determinazione dei relativi rendimenti.

Manca invece nel timbro a tergo l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata sul retro, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

Ciò posto, passando all'esame della controversia con riferimento ai BFP della serie “Q”, la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire il rimborso dei BFP di cui è titolare conformemente ai rendimenti previsti sul retro di essi.

Dall'analisi dei BFP in atti, si nota che su tali buoni, tutti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986, l'intermediario ha regolarmente apposto il timbro anteriore recante l'indicazione della serie “Q” e nessuna ulteriore stampigliatura sul retro.

L'intermediario eccepisce di non dover versare ulteriori somme in favore della cliente, nella misura in cui ha liquidato alla stessa un importo diverso da quello risultante nei rendimenti indicati sul retro dei titoli ivi in esame, avendo adottato – ai fini della capitalizzazione degli interessi – il regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,50%, come disposto dal D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 per i titoli emessi prima del 1997.

Tanto premesso, si rileva che su tale questione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/20), secondo cui: *“può senz'altro essere accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno [...] con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale”*.

Ne discende che la domanda formulata in relazione ai 21 BFP della serie “Q” non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo della Serie "Q/P", per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riferimento ai titoli della Serie "Q".

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA